



Ministero della Giustizia
COLLEGIO NAZIONALE
PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI

Adeguamento

REGOLAMENTO INTERNO SUL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEGLI ISCRITTI E SUGLI ORGANI TITOLARI DELL'AUTORITÀ DISCIPLINARE

**Approvato il 17-07-2019 (Delibera n. 10)
Verbale n. 4, seconda parte, 17-07-2019**

**REGOLAMENTO INTERNO SUL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI
CONFRONTI DEGLI ISCRITTI E SUGLI ORGANI TITOLARI
DELL'AUTORITÀ DISCIPLINARE**

I N D I C E

Capo Primo

Principi generali, sanzioni disciplinari ed organi disciplinari

Art. 1 Definizioni

Art. 2 Obblighi del Perito Agrario e Perito Agrario Laureato

Art. 3 Sanzioni disciplinari e riabilitazione

Art. 4 Principi generali dell'azione disciplinare

Art. 5 Prescrizione

Capo Secondo

Criteri di nomina dei componenti del Consiglio di Disciplina territoriale

Art. 6 Istituzione dei Consigli di Disciplina territoriali e articolazione in Collegi

Art. 7 Cause di incompatibilità e decadenza dalla carica

Art. 8 Nomina e requisiti di eleggibilità

Art. 9 Procedura

Art. 10 Incompatibilità e conflitti di interesse

Art. 11 Disposizioni transitorie e finali

Capo Terzo

Il procedimento innanzi al Consiglio di Disciplina territoriale

Art.12 Norme di riferimento

Art.13 Criteri di assegnazione dei procedimenti ai vari Collegi Disciplinari. Astensione

Art.14 Segnalazioni di condotte illecite al Consiglio di Disciplina territoriale

Art.15 Preistruttoria e inizio del procedimento disciplinare

Art.16 Istruttoria e decisione disciplinare

Art.17 Ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio

Capo Quarto

Giudizio innanzi al Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati

Art. 18 Termini e modalità del ricorso

Art. 19 Inoltro del ricorso e notifiche

Art. 20 Accesso agli atti

Art. 21 Istruttoria

Art. 22 Decisione e pubblicazione

Art. 23 Verbalizzazione

Art. 24 Ricorso avverso le sentenze del Consiglio Nazionale

Art. 25 Entrata in vigore del Regolamento

Allegato A

Schema di domanda di candidatura a componente del Consiglio di Disciplina territoriale

Allegato B

Schema di lettera di accompagnamento da indirizzare al Presidente del Tribunale per la richiesta di nomina dei componenti del Consiglio di Disciplina territoriale

Allegato C

Schema di richiesta al Ministero della Giustizia per l'estensione della competenza del Collegio di Disciplina territoriale.

REGOLAMENTO INTERNO SUL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEGLI ISCRITTI E SUGLI ORGANI TITOLARI DELL'AUTORITÀ DISCIPLINARE

Il Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, riunitosi in data 17 luglio 2019, presso la sede in Via Principe Amedeo, 23 – 00185 Roma:

- Visto il R.D. 29 Novembre 1929, n. 2365, Regolamento per la professione di Perito Agrario;
- Visto il D. Lgs. Lgt. 23 Novembre 1944, n. 382, norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni centrali professionali;
- Visto il D.M. 1° Ottobre 1948, n. 822500 recante il regolamento per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati;
- Visto il Codice Deontologico dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati adottato nella seduta di Consiglio Nazionale del 6 Agosto 2018 – Delibera di Consiglio Nazionale n. 30/2018 – Verbale di Consiglio n. 6/2018;
- Visto l'articolo 3, comma 5, del Decreto-Legge 13 Agosto 2011 n.138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 Settembre 2011, n.148;
- Visto il D.P.R. 7 Agosto 2012 n.137 recante riforma degli ordinamenti professionali;
- Visto l'art. 10, della Legge 12 Novembre 2011 n.183 in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico;
- Visto il regolamento sulla nomina dei Componenti dei Consigli territoriali di disciplina, pubblicato in data 30 Novembre 2012 nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 32, adottato in data 7 Novembre 2012, dal Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati ex art. 8, comma 3, del D.P.R. 7 Agosto 2012, n. 137, recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del Decreto-Legge 13 Agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 Settembre 2011, n. 148;
- Ritenuto di dover recepire in un proprio regolamento interno esplicativo, valevole per tutti gli iscritti (*persone fisiche e giuridiche*), ivi compresi i tirocinanti, le modifiche normative riguardanti i profili sostanziali e procedurali del procedimento disciplinare per le libere professioni e di dare, in un testo ricognitivo applicabile da parte degli organi territoriali e nazionali dei Collegi Territoriali dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, una migliore veste organica alle proprie fonti in materia di procedimento disciplinare;

ha approvato il seguente

REGOLAMENTO

Capo Primo

Principi generali, sanzioni disciplinari ed organi disciplinari

Art. 1 Definizioni

Il *Consiglio di Disciplina territoriale* è l'organo territorialmente competente ad istruire il procedimento e ad infliggere le sanzioni disciplinari.

Il Consiglio Nazionale del Collegio e Collegi Territoriali sono gli organi amministrativi esponentziali, a livello nazionale e locale, dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati.

Il *Collegio di Disciplina* è una articolazione interna del più ampio Consiglio di Disciplina territoriale, composto da tre consiglieri di disciplina.

Il *Perito Agrario* è da intendere come Perito Agrario e come Perito Agrario Laureato.

Art. 2

Obblighi del Perito Agrario e Perito Agrario Laureato

1. Il Perito Agrario nell'esercizio della professione, anche in forma societaria, adempie ad una funzione sociale di pubblica utilità. L'esercizio della professione si fonda sulla libertà e sull'indipendenza professionale di giudizio, intellettuale e tecnica.
2. La professione deve essere esercitata in ossequio alle Leggi della Repubblica, al Codice Deontologico e ai Regolamenti del Collegio Territoriale di appartenenza. L'inosservanza delle suddette fonti comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari da parte dei Consigli di Disciplina territoriali di cui al Capo secondo di questo regolamento.
3. Il Perito Agrario deve assolvere gli impegni assunti con la massima coscienza e diligenza, consapevole di dover rifiutare quegli incarichi per l'assolvimento dei quali ritenga di non essere adeguatamente preparato, come pure quelli che potrebbero porlo in una posizione di conflitto con i suoi doveri professionali.

Art. 3

Sanzioni disciplinari e riabilitazione

1. Le sanzioni disciplinari che il Consiglio di Disciplina territoriale di cui al Capo secondo può infliggere per condotte attive o omissive, in contrasto con norme di legge, codice deontologico e regolamenti del Consiglio Nazionale e dei Collegi

territoriali, poste in essere dagli iscritti, persone fisiche o società professionali, sono:

- a) l'avvertimento;
- b) la censura;
- c) la sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei mesi;
- d) la cancellazione dall'Albo.

2. Fatti salvi i casi di interdizione perpetua dai pubblici uffici o dalla professione, di cui il Collegio territoriale deve meramente prendere atto, tutte le sanzioni sono inflitte dal Collegio di Disciplina territoriale, seguendo necessariamente il relativo procedimento, osservando il principio di proporzionalità e di motivazione degli atti.
3. Tutte le comunicazioni istruttorie sono comunicate personalmente al professionista o tirocinante incolpato (*o alla società tra professionisti*), o presso la residenza e/o il domicilio e/o sede legale già comunicati al Collegio territoriale di appartenenza, per mezzo di ufficiale giudiziario, raccomandata, o tramite posta elettronica certificata o altro strumento idoneo al risultato (*che offra certezza sulla avvenuta ricezione*). Il rifiuto di accettazione della comunicazione costituisce un autonomo illecito disciplinare.
4. Il Consiglio di Disciplina territoriale deve comunicare i provvedimenti disciplinari adottati nei confronti del Perito Agrario, società tra professionisti, o tirocinante al Collegio territoriale di appartenenza, il quale provvederà alle doverose annotazioni di cui all'art. 3, D.P.R. 7 Agosto 2012 n.137, alle comunicazioni all'interessato, al Consiglio Nazionale, alle cancellerie della Corte di Appello e dei Tribunali della circoscrizione a cui l'Albo di iscrizione si riferisce, al pubblico Ministero presso le autorità giudiziarie suddette, alle camere di commercio nella circoscrizione medesima e agli enti pubblici eventualmente interessati. Identico obbligo di comunicazione all'ente di appartenenza grava sul Consiglio del Collegio territoriale qualora il Perito Agrario sanzionato sia anche dipendente pubblico o privato.
5. Il Perito Agrario che sia stato cancellato dall'Albo può domandare di essere re-iscritto con deliberazione del Collegio territoriale ove era iscritto al momento della cancellazione nei seguenti casi:
 - a) se ha ottenuto la riabilitazione ai sensi della legge penale;
 - b) se, negli altri casi, sono decorsi almeno due anni dalla cancellazione dall'Albo.

6. La decisione, positiva o negativa, del Collegio territoriale sulla domanda di reiscrizione va motivata. Avverso la stessa è proponibile ricorso da parte dell'interessato al Consiglio Nazionale.
7. L'illecito disciplinare relativo al mancato adempimento dell'obbligo di formazione continua, commesso nel quinquennio successivo a quello durante il quale si è verificata la precedente violazione, configura una situazione riportabile alla recidiva.

Art. 4

Principi generali dell'azione disciplinare

1. L'azione disciplinare nei confronti degli iscritti, persone fisiche o società professionali o tirocinanti è obbligatoria a fronte della conoscenza da parte dei Consigli di disciplina territoriali di fatti in contrasto con legge, codice deontologico e regolamenti del Consiglio Nazionale o dei Collegi territoriali.
2. Il procedimento disciplinare deve rispettare i basilari principi di proporzionalità delle sanzioni, tempestività, parità di trattamento, contraddittorio con l'incolpato, trasparenza degli atti, tassatività delle sanzioni, autonomia dal procedimento penale.

Art. 5

Prescrizione

1. L'illecito disciplinare del Perito Agrario si prescrive in cinque anni decorrenti dal giorno in cui l'infrazione è stata commessa, salvo il caso di occultamento doloso del fatto illecito, che farà decorrere la prescrizione dalla data della scoperta del fatto stesso.
2. La prescrizione è interrotta dalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare e dalle decisioni che applicano una sanzione disciplinare. La prescrizione, se interrotta, ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione. Se sono diversi gli atti interruttivi, la prescrizione decorre nuovamente dall'ultimo di essi.
3. Se per il medesimo fatto addebitato è iniziato il procedimento penale, il decorso della prescrizione è sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza penale.

Capo Secondo

Criteri di nomina dei componenti del Consiglio di Disciplina territoriale

Art. 6

Istituzione dei Consigli di Disciplina territoriali e articolazione in Collegi

1. Presso i Consigli dei Collegi territoriali sono istituiti i Consigli di Disciplina territoriali di cui all'art.8, D.P.R. 7 Agosto 2012 n.137, organi di natura amministrativa con propria autonomia organizzativa cui sono affidati i compiti di valutazione preliminare, istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti persone fisiche o società professionali iscritte all'Albo nonché gli iscritti al registro dei praticanti.
2. I Consigli di Disciplina territoriali sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri dei corrispondenti Consigli dei Collegi territoriali. Le funzioni di presidente del Consiglio di Disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità anagrafica.
3. Ciascun Consiglio di Disciplina territoriale si articola al suo interno in Collegi di disciplina, composti ciascuno da tre Consiglieri. L'assegnazione dei Consiglieri ai singoli Collegi di disciplina è stabilita per ordine alfabetico, facendo salve le condizioni di incompatibilità derivanti da rapporti di parentela entro il terzo grado e di lavoro subordinato o legame societario tra i membri del medesimo Collegio.
4. Ogni Collegio di Disciplina è presieduto dal Consigliere con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal Consigliere con minore anzianità anagrafica. In ciascun Collegio di Disciplina territoriale non è obbligatoria la partecipazione di un Consigliere esterno al Collegio.
5. I Consigli di Disciplina territoriali, operano in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari relative al procedimento disciplinare.
6. Le riunioni dei Consigli di Disciplina territoriali hanno luogo separatamente da quelle dei Consigli dei Collegi territoriali.
7. I compiti di segreteria e di assistenza all'attività dei Consigli di Disciplina territoriali sono svolti dal personale dei Collegi territoriali.
8. Le spese relative al funzionamento dei Consigli di Disciplina territoriali, incluse quelle dei procedimenti disciplinari, sono poste a carico del bilancio dei Collegi

territoriali.

Art. 7

Cause di incompatibilità e decadenza dalla carica

1. La carica di Consigliere dei Consigli di Disciplina territoriali è incompatibile con la carica di Consigliere o Revisore del corrispondente Collegio territoriale.

Art. 8

Nomina e requisiti di eleggibilità

1. I componenti dei Consigli di Disciplina territoriali sono nominati dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede il corrispondente Collegio territoriale, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi redatto a cura del medesimo Consiglio del Collegio territoriale.
2. Gli iscritti al Collegio territoriale che intendano partecipare alla selezione per la nomina a componente del Consiglio di Disciplina devono presentare la loro candidatura entro e non oltre trenta giorni successivi all'insediamento del nuovo Consiglio territoriale del Collegio di appartenenza.
3. La candidatura è presentata secondo modalità stabilite dal Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati e rese note agli iscritti mediante pubblicazione sulla pagina principale del sito internet del Collegio territoriale di appartenenza e del Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati. Gli iscritti hanno l'obbligo di allegare alla propria candidatura un breve *curriculum vitae*, compilato conformemente al modello predisposto dal Consiglio Nazionale e messo a disposizione sul sito internet del Collegio territoriale di appartenenza e del Consiglio Nazionale. La mancata allegazione del *curriculum vitae* determina l'immediata esclusione del candidato dalla partecipazione alla procedura di selezione.
4. All'atto della candidatura, gli iscritti devono dichiarare, altresì, a pena di inammissibilità, di possedere i seguenti requisiti:
 - a) di non avere rapporto di lavoro subordinato o legame societario con altro professionista che abbia presentato la propria candidatura per essere nominato nel medesimo Consiglio del Collegio territoriale;
 - e) di non aver riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in

materia tributaria; alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

f) di non essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Decreto Legislativo 6 Settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione.

g) di non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti ancorché impugnate.

5. Per i componenti dei Consigli di Disciplina territoriali non iscritti al Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, la scelta dei soggetti da inserire nell'elenco di cui al successivo comma 6), avviene ad opera del singolo Consiglio del Collegio territoriale d'intesa con gli interessati o tramite richiesta al rispettivo organismo di categoria. Tali componenti esterni devono essere prescelti non obbligatoriamente, in numero non superiore a due, previa valutazione del *curriculum* professionale e in assenza delle cause di ineleggibilità di cui al precedente comma 4), tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

- iscritti da almeno 5 anni agli albi delle professioni regolamentate giuridiche o tecniche;
- magistrati ordinari, amministrativi, contabili;
- esperti in materie giuridiche o tecniche.

6. Entro sessanta giorni dal suo insediamento il Consiglio del Collegio territoriale è tenuto a predisporre un elenco di candidati, selezionati con delibera motivata esaminati i rispettivi *curricula*, il cui numero complessivo è pari al doppio del numero dei consiglieri che il Presidente del Tribunale sarà successivamente chiamato a designare. Almeno due terzi dei componenti l'elenco dei candidati deve essere iscritto all'Albo dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati e non obbligatoriamente (*ma facoltativamente*) un terzo con candidati esterni tra quelli di cui al precedente comma 5).

7. Qualora non sia pervenuta alcuna candidatura nel termine di cui al comma 2), o il numero di candidature risulti insufficiente, il Consiglio del Collegio territoriale procede d'ufficio a inserire nell'elenco un numero di iscritti necessario al suo completamento, salva la verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 4).

8. Dopo la sua compilazione, l'elenco è senza indugio pubblicato sul sito internet del Collegio territoriale e del Consiglio Nazionale in formato pubblico e liberamente accessibile, con collegamento ben visibile nella pagina principale. Dalla data di

pubblicazione dell'elenco decorre il termine per impugnare la procedura di selezione di cui ai commi precedenti.

9. L'elenco è immediatamente trasmesso al Presidente del Tribunale del circondario individuato a norma del comma 1), a mezzo P.E.C. o mediante altro mezzo idoneo previsto dalla legge, affinché provveda a nominare i membri effettivi, intranei ed estranei al Collegio territoriale, e i membri supplenti (*intranei ed estranei al Collegio*) del Consiglio di Disciplina territoriale, senza indugio, sulla base dei rispettivi *curricula* professionali.
10. La nomina dei componenti del Consiglio di Disciplina territoriale è immediatamente comunicata agli uffici del Collegio territoriale e del Consiglio Nazionale a mezzo P.E.C. o mediante altro mezzo idoneo previsto dalla legge, per consentire il successivo insediamento dell'organo che deve avvenire entro quindici giorni dalla nomina del Presidente del Tribunale, previa convocazione del Presidente Consiglio del Collegio territoriale. All'esito dell'insediamento, il Collegio territoriale cura la pubblicazione dei Collegi di Disciplina territoriali sul proprio sito internet, in formato pubblico e liberamente accessibile.
11. All'immediata sostituzione dei componenti del Consiglio di Disciplina territoriale che vengano meno a causa di decesso, dimissioni o per altra ragione, si provvede mediante nomina dei componenti supplenti già designati dal Presidente del Tribunale e secondo l'ordine da quest'ultimo individuato. Qualora non sia possibile procedere nel senso indicato, per essere terminati i membri supplenti, si procederà alla formazione di una lista composta da un numero di componenti doppio rispetto a quelli da sostituire, individuata discrezionalmente dal Consiglio del Collegio territoriale, entro cui il Presidente del Tribunale sceglierà il nuovo consigliere. Le comunicazioni avverranno sempre a mezzo PEC o mediante altro mezzo idoneo previsto dalla legge.
12. Qualora il numero degli iscritti al Collegio territoriale sia esiguo, ovvero sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, il Ministero vigilante, su richiesta dei Collegi territoriali interessati, sentito il Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati, può disporre che un Consiglio di disciplina territoriale estenda la sua competenza agli iscritti negli Albi di due o più ambiti territoriali, designandone la sede.

Art. 9
Procedura

1. Il procedimento disciplinare innanzi ai Consigli di Disciplina territoriale si svolge secondo la disciplina vigente sui giudizi disciplinari di cui al Capo Terzo di questo Regolamento.

Art. 10
Incompatibilità e conflitti di interesse

1. Qualora un componente del Collegio di Disciplina territoriale si trovi in una delle situazioni di incompatibilità di cui agli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile¹ o in conflitto di interessi con il fascicolo assegnatogli deve comunicarlo immediatamente agli altri componenti del Consiglio di disciplina e deve astenersi dal partecipare alle relative riunioni. Qualora non vi provveda spontaneamente, egli potrà essere ricusato dal soggetto sottoposto da procedimento disciplinare. In ogni caso il Presidente del Consiglio di disciplina procederà alla sostituzione seguendo il criterio alfabetico di cui all'art.6, comma 3).
2. Ai fini dell'individuazione del conflitto di interessi si applica l'art. 3 della Legge 20 Luglio 2004, n. 215². Costituisce ipotesi di conflitto di interessi per il consigliere aver intrattenuto nell'ultimo biennio rapporti di subordinazione lavorativa o societari con il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare o con il denunciante.

Art. 11
Disposizioni transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione della presente normativa, l'invio dell'elenco dei candidati al Presidente del competente Tribunale da parte dei Consigli territoriali in carica del Collegio, di cui all'art. 8, comma 10) del presente regolamento, dovrà avvenire entro 210 giorni dalla pubblicazione del regolamento nel bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia.
2. Fino all'insediamento dei nuovi Consigli di Disciplina territoriali, la funzione disciplinare è svolta dai Consigli territoriali dei Collegi territoriali in conformità alle disposizioni vigenti.
3. I procedimenti disciplinari pendenti alla data di insediamento dei nuovi Consigli di Disciplina territoriali sono regolati in base al comma 1) del presente articolo e proseguono presso il Collegio territoriale. La pendenza del procedimento disciplinare è valutata con riferimento all'adozione della delibera consiliare di

apertura del procedimento disciplinare.

¹ Art.5 1 cod. proc. civ.: Astensione del giudice. [I]. Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

[II] In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore. Art. 52 cod. proc. civ.: Ricusazione del giudice.

[I]. Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

[II] Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

[III] La ricusazione sospende il processo.

² Art.3, Legge 20 Luglio 2004 n.215

1.Sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi della presente legge quando il titolare di cariche di governo partecipa all'adozione di un atto, anche formulando la proposta, o omette un atto dovuto, trovandosi in situazione di incompatibilità ai sensi dell'articolo 2, comma 1), ovvero quando l'atto o l'omissione ha un'incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero delle imprese o società da essi controllate, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della Legge 10 ottobre 1990, n. 287, con danno per l'interesse pubblico.

4. Il Consiglio di Disciplina territoriale resta in carica per il medesimo periodo del corrispondente Consiglio territoriale del Collegio ed esercita le proprie funzioni fino all'insediamento effettivo del nuovo Consiglio di Disciplina territoriale.

5. La partecipazione al Consiglio di Disciplina territoriale avviene a titolo gratuito per gli appartenenti al Collegio che avranno diritto al solo rimborso delle spese nei limiti fissati dal Consiglio del Collegio territoriale, mentre per i componenti esterni è previsto, oltre al rimborso spese, un gettone di presenza per ciascuna riunione dell'organo, il cui importo è fissato dal Consiglio del Collegio territoriale.

6. Il Consiglio Nazionale può organizzare e promuovere iniziative formative centrali e locali volte alla formazione e all'aggiornamento in via prioritaria dei componenti dei Consigli di Disciplina territoriali e dei Consiglieri Nazionali preposti a compiti disciplinari e, parallelamente, di tutti gli iscritti al Collegio territoriale, sul tema della deontologia e del procedimento disciplinare.

Capo Terzo

Il procedimento innanzi al Consiglio di Disciplina territoriale

Art. 12

Norme di riferimento

1. Restano ferme le regole generali della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e le altre disposizioni in materia di procedimento disciplinare per i Periti Agrari, da leggere alla

luce di sopravvenienze normative generali, e i riferimenti ai Collegi territoriali si intendono riferiti, in quanto applicabili, ai Consigli di Disciplina territoriali.

Art. 13
Criteri di assegnazione dei procedimenti
ai vari Collegi Disciplinari. Astensione

1. I componenti del Consiglio di Disciplina territoriale, collocati in sequenza in un elenco alfabetico predisposto dal Presidente dell'organo al momento dell'insediamento, sono dallo stesso assegnati automaticamente in successione ai Collegi giudicanti tripersonali di cui all'articolo 6, comma 3), del presente regolamento, in cui si articola il Consiglio.
2. I fascicoli concernenti segnalazioni di fatti di possibile valenza disciplinare sono assegnati dal Presidente dell'organo disciplinare automaticamente allo specifico Collegio individuato ai sensi del comma 1), secondo un criterio di successione sequenziale basato sulla cronologia dell'arrivo della segnalazione.
3. In caso di sussistenza di cause di astensione o ricusazione previste dagli artt. 51 e 52 c.p.c., il Consigliere incompatibile verrà sostituito dal Presidente del Consiglio di Disciplina territoriale da un altro componente secondo i criteri dell'art. 10.
4. Se la segnalazione disciplinare riguarda un componente del Consiglio di Disciplina territoriale, lo stesso non potrà far parte del proprio Collegio giudicante e il Presidente del Consiglio di Disciplina territoriale procederà alla sua sostituzione con i criteri del comma 1). Se la segnalazione riguarda il Presidente, sarà il componente di anzianità di iscrizione all'Albo immediatamente successiva a designare il sostituto nel Collegio giudicante secondo i criteri del comma 1).
5. In caso di condanna disciplinare di un componente del Consiglio di Disciplina territoriale, lo stesso decade e va sostituito con le procedure dell'art. 8, comma 12).

Art. 14
Segnalazioni di condotte illecite al Consiglio di Disciplina territoriale

1. Fermo restando il potere di intraprendere d'ufficio il procedimento disciplinare da parte del Consiglio di Disciplina territoriale che venga autonomamente a conoscenza di fatti punibili, il potere di segnalazione disciplinare innanzi a suddetto Consiglio di Disciplina territoriale spetta di regola:
 - a) al Collegio territoriale;

- b) all'Ente di Previdenza dei Periti Agrari (Fondazione E.N.P.A.I.A. Gestione Separata Periti Agrari), per gli illeciti di natura previdenziale;
 - c) al Ministero vigilante e dal pubblico ministero presso il Tribunale nel cui circondario ha sede il Consiglio di Disciplina territoriale.
2. Sentenze o provvedimenti della magistratura e segnalazioni concernenti fatti di possibile valenza disciplinare, inoltrati da iscritti al Collegio territoriale o da soggetti terzi, ove non inviati direttamente al Consiglio di Disciplina territoriale, ma inviati ai soggetti pubblici di cui al primo comma, vanno da questi ultimi trasmessi senza indugio all'organo disciplinare. Il Presidente del Consiglio di Disciplina territoriale può motivatamente archiviare esposti pervenuti e da chiunque inoltrati, solo se connotati da evidente e conclamata infondatezza.
 3. La segnalazione disciplinare al Consiglio di Disciplina territoriale deve avvenire tempestivamente e deve indicare in modo puntuale i fatti commessi e, eventualmente, le norme violate.

Art. 15

Preistruttoria e inizio del procedimento disciplinare

1. Nei cinque giorni successivi al ricevimento della segnalazione di un fatto di possibile valenza disciplinare, il Presidente del Consiglio di Disciplina assegna il procedimento al Collegio individuato ai sensi dell'art. 6, comma 3.
2. Il Presidente del Collegio di Disciplina territoriale, verificati sommariamente e tempestivamente i fatti, raccoglie le opportune informazioni e, dopo avere sentito l'incolpato, riferisce al Collegio di disciplina, il quale decide se vi sia luogo a procedimento disciplinare. In caso negativo, la statuizione di non luogo a procedere non è impugnabile, mentre in caso affermativo, il Presidente del Collegio nomina il relatore, fissa la data della seduta per la discussione e ne informa per iscritto almeno dieci giorni prima l'incolpato con formale contestazione dei fatti addebitati che dà inizio al procedimento disciplinare, affinché possa presentare le sue giustificazioni, sia in sede di audizione disciplinare, sia per mezzo di documenti e memorie da depositare almeno cinque giorni prima della data fissata per la discussione.
3. La contestazione degli addebiti con contestuale convocazione dell'incolpato va notificata con le modalità dell'art. 22, comma 3) ed il rifiuto di accettazione della comunicazione configura illecito disciplinare.

Art. 16
Istruttoria e decisione disciplinare

1. Il Collegio designato, anche tramite il solo relatore, può effettuare accertamenti istruttori presso soggetti pubblici e privati al fine di acquisire elementi di valutazione sui fatti addebitati.
2. Il giorno della convocazione, l'incolpato, persona fisica o società professionale, può comparire personalmente o a mezzo di procuratore speciale.
3. L'incolpato può farsi assistere da un procuratore, ivi compreso un collega, anche in pensione, o un avvocato.
4. La discussione istruttoria è orale e si svolge in seduta non aperta al pubblico, a cui partecipa l'incolpato ed, eventualmente, il suo procuratore. La decisione disciplinare è sempre deliberata collegialmente quale che sia la sanzione da infliggere.
5. Nel giorno fissato, il Collegio di Disciplina, sentiti il rapporto del relatore e la difesa dell'incolpato, assunte, anche d'ufficio, tutte le prove ritenute rilevanti ai fini della decisione, dopo aver sentito le conclusioni del relatore e dell'incolpato, adotta le proprie decisioni previa camera di consiglio. Le dichiarazioni delle persone informate dei fatti sono assunte in fase istruttoria con le modalità previste per i testimoni dal codice di procedura civile, in quanto compatibili.
6. Il Collegio di Disciplina può valersi, ove necessario per la peculiarità del caso in esame, di consulenti tecnici anche esterni al Collegio territoriale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati.
7. Qualora non possa essere assunta la decisione nella medesima giornata e si debbano acquisire ulteriori prove, anche testimoniali, il Collegio di Disciplina disporrà un rinvio della discussione ad altra data per tali incombenti.
8. Ove l'incolpato non si presenti o non abbia fatto pervenire documenti a sua discolpa, né giustifichi un grave ed oggettivo impedimento, si procede in sua assenza.
9. Se nel corso dell'istruttoria emergono fatti ulteriori e diversi da quelli contestati per iscritto, il collegio rimette gli atti al Presidente del Consiglio di Disciplina territoriale per le valutazioni di competenza per questi soli fatti ulteriori, ferma restando la potestà decisoria su quelli già contestati ed acclarati.
10. Il Collegio di Disciplina, chiusa l'istruttoria, delibera in camera di consiglio senza la presenza delle parti e il dispositivo viene letto dal Presidente del Collegio di

Disciplina immediatamente dopo la decisione.

11. Il dispositivo della sanzione inflitta deve essere assunto non oltre 120 giorni dalla contestazione degli addebiti all'incolpato in ossequio al principio di tempestività dell'azione disciplinare. La motivazione, ove non contestuale al dispositivo, è depositata, unitamente al dispositivo, presso il Collegio territoriale non oltre i trenta giorni successivi.
12. La sanzione inflitta e la relativa motivazione vanno comunicate dal Consiglio di Disciplina territoriale al Collegio territoriale che provvederà a notificarle e comunicarle unitariamente e tempestivamente all'interessato personalmente e ai soggetti indicati all'art. 3, comma 4, di questo Regolamento con le modalità dell'art. 22, comma 3.
13. La sanzione comunicata dal Consiglio di Disciplina territoriale al Collegio territoriale competente, deve essere pubblicata sull'Albo professionale territoriale e comunicata entro dieci giorni al Consiglio Nazionale.
14. La sanzione resta pubblicata sull'Albo:
 - per un mese dalla data della notifica, nel caso la sanzione irrogata sia *l'avvertimento*;
 - per tre mesi dalla data della notifica, nel caso la sanzione irrogata sia la *censura*;
 - per sei mesi dalla data della notifica, nel caso la sanzione irrogata sia la *sospensione*.

Art. 17

Ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio

1. Le decisioni del Consiglio di Disciplina territoriale possono essere impugnate in sede giurisdizionale, dall'incolpato (*persona fisica o persona giuridica*) e dal Procuratore della Repubblica territorialmente competente per segnalazioni di valenza disciplinare, con ricorso da depositare o notificare all'organo di cui al successivo art.18 nel termine di trenta giorni (*fa fede la data di spedizione*) decorrente dalla ricezione della notificazione del provvedimento, a cura della parte interessata o, in difetto, nel termine di sei mesi dal suo deposito presso la segreteria del Collegio territoriale in analogia all'art. 327 c.p.c.³.
2. Le decisioni del Consiglio di Disciplina territoriale sono immediatamente esecutive, se non è proposto ricorso nei termini di cui al precedente comma. La proposizione

del ricorso sospende dunque l'esecuzione del provvedimento.

3. L'efficacia delle decisioni decorre dalla scadenza del termine previsto per l'impugnazione della decisione, se non proposta, ovvero dal giorno successivo alla notifica all'incolpato della sentenza del Consiglio Nazionale che decide sull'impugnazione.

Capo Quarto

Giudizio innanzi al Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati

Art. 18

Termini e modalità del ricorso

1. Le impugnazioni da parte dell'interessato o del Pubblico Ministero dinanzi al Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati si propongono con ricorso da depositare o notificare all'organo di cui al successivo articolo entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della notificazione del provvedimento, a cura della parte interessata (*fa fede la data di spedizione*) o, in difetto, nel termine di un anno dal suo deposito.
2. Il ricorso deve contenere i motivi su cui si fonda ed essere corredato:
 - a) della copia autentica della deliberazione impugnata;
 - b) dei documenti eventualmente necessari a comprovarne il fondamento;
 - c) quando non sia proposto dal Pubblico Ministero, anche della ricevuta del versamento, eseguito presso un ufficio del registro, della somma stabilita dall'art. 1, del D. Lgs. 13 Settembre 1946, n. 261 e successive modifiche⁴.
3. Il ricorrente, persona fisica o società professionale, che non sia il Pubblico Ministero, deve indicare il recapito al quale intende gli siano fatte le eventuali comunicazioni da parte della segreteria del Consiglio Nazionale. In mancanza di tale indicazione, la segreteria non procede ad alcuna comunicazione.
4. È irricevibile il ricorso quando sia depositato o spedito, in caso di notifica, dopo il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della deliberazione che si intende impugnare o oltre un anno dal suo deposito, mentre è processualmente irrilevante che non sia corredato della ricevuta del versamento di cui sopra. L'onere della prova documentale circa l'avvenuta tempestiva spedizione del ricorso grava sul ricorrente.

5. Nel giudizio di impugnazione, avente natura giurisdizionale, è obbligatorio il patrocinio di un avvocato.

³Art. 327 c.p.c.: *Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.*

⁴Decreto Legislativo del capo provvisorio dello stato 13 settembre 1946, n. 261 – Norme sulle tasse da corrispondersi all'Erario per la partecipazione agli esami forensi, per la nomina a revisori dei conti e per i ricorsi ai Consigli nazionali professionali:

Le tasse da corrispondersi a favore dell'Erario nei casi sotto indicati sono così stabilite:

a) *Per la presentazione dei ricorsi ai Consigli nazionali delle professioni indicate negli articoli 1 e 18 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n.382, lire 800 (v. ora l'importo di €uro 6,60 determinato dall'art.1, lett. a, del D.P.C.M. 21 Dicembre 1990).*

Art. 19

Inoltro del ricorso e notifiche

1. Il ricorso al Consiglio Nazionale è depositato o notificato presso la segreteria del Collegio territoriale ove ha sede il Consiglio di Disciplina territoriale che ha emesso la deliberazione che si intende impugnare.
2. Se il ricorrente è il professionista (*o tirocinante, o società professionale*), deve presentare anche due copie in carta libera del ricorso.
3. Il Collegio territoriale ove ha sede il Consiglio di Disciplina territoriale annota a margine del ricorso la data di presentazione e comunica subito, con lettera raccomandata oppure con posta elettronica certificata, copia del ricorso stesso al Procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione ha sede il Collegio territoriale, se ricorrente è il professionista (*o società tra professionisti*), o al professionista (*o alla società tra professionisti*), se ricorrente è il Procuratore della Repubblica e, in entrambi i casi, al Presidente del Consiglio di Disciplina territoriale, il quale, a sua volta, informa il Presidente del Collegio di Disciplina territoriale, che ha emesso il provvedimento impugnato.
4. Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati nell'ufficio del Collegio territoriale ove ha sede il Consiglio di Disciplina territoriale per trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per ricorrere.
5. Fino a quando gli atti rimangono depositati, il procuratore della Repubblica, il Presidente del Collegio di Disciplina territoriale, di cui al comma 3), e l'interessato possono prenderne visione, proporre deduzioni ed esibire documenti.
6. Il ricorso, con la prova della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo, nonché le deduzioni e i documenti di cui al comma precedente, unitamente al fascicolo degli atti, sono trasmessi senza indugio dal Collegio territoriale ove ha

sede il Consiglio di Disciplina territoriale al Consiglio Nazionale.

7. Il Consiglio territoriale ove ha sede il Consiglio di Disciplina territoriale, oltre al fascicolo degli atti del ricorso, trasmette una copia in carta libera del ricorso stesso e della deliberazione impugnata in fascicolo separato.

Art. 20 **Accesso agli atti**

1. Presso il Consiglio Nazionale gli interessati possono prendere visione degli atti e presentare documenti e memorie, fino a quando non si sia provveduto alla nomina del relatore.

Art. 21 **Istruttoria**

1. Il Presidente del Consiglio Nazionale nomina il relatore e stabilisce la seduta per la trattazione del ricorso, dandone comunicazione alle parti.
2. Il Presidente, prima della nomina del relatore, può disporre indagini, salva in ogni caso la facoltà concessa al Consiglio Nazionale dal successivo comma 4). Deve altresì necessariamente informare il professionista, il Presidente del Collegio di Disciplina, di cui all'art. 19, comma 3), per il tramite del Presidente del Collegio territoriale, ed il Procuratore della Repubblica di cui all'art. 19, comma 3) della data di trattazione e della facoltà di comparire il giorno della seduta dinanzi al Consiglio Nazionale per essere sentiti personalmente.
3. Le sedute del Consiglio Nazionale in cui si discute l'impugnativa della sanzione disciplinare non sono pubbliche e le decisioni sono adottate in camera di consiglio senza la presenza degli interessati.
4. Qualora il Consiglio Nazionale ritenga necessario che l'interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti, il Presidente comunica i provvedimenti adottati all'interessato stesso a mezzo lettera raccomandata o altro strumento, anche telematico, che offra certezza sulla avvenuta ricezione, fissando un termine per la risposta. Se questa non giunga entro il termine stabilito, la decisione è presa in base agli atti che già sono in possesso del Consiglio Nazionale. Chiusa la discussione, il Presidente raccoglie i voti dei consiglieri e vota per ultimo.
5. Le decisioni del Consiglio Nazionale sono adottate a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 22
Decisione e pubblicazione

1. La decisione è pronunciata in nome del popolo italiano. Essa deve contenere il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del Presidente e del Segretario.
2. La pubblicazione della decisione ha luogo mediante deposito dell'originale nella segreteria.
3. La segreteria provvede alla notifica di copia della decisione, a mezzo lettera raccomandata o altro strumento, anche telematico, idoneo allo scopo, al professionista e al Procuratore della Repubblica. Trasmette inoltre copia della decisione medesima al Consiglio di Disciplina territoriale ed al Collegio territoriale di iscrizione. Provvede infine alla annotazione di cui all'art. 3, comma 1, del D.P.R. n.137 del 2012.

Art. 23
Verbalizzazione

1. Il Segretario redige processo verbale delle sedute. Il processo verbale deve contenere:
 - a) il nome, il mese e l'anno in cui ha luogo la seduta;
 - b) il nome del Presidente, dei membri e del Segretario intervenuti;
 - c) l'indicazione dei ricorsi esaminati;
 - d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun ricorso;
 - e) le firme del Presidente e del Segretario.
2. In caso di impedimento o di assenza del Segretario alla seduta del Consiglio, il Presidente ne affida temporaneamente le funzioni al membro presente meno anziano di età.
3. É facoltà del Presidente disporre, su richiesta, il rilascio di copia degli atti a chi dimostri di avervi legittimo interesse.

Art. 24
Ricorso avverso le sentenze del Consiglio Nazionale

1. I ricorsi avverso le sentenze del Consiglio Nazionale sono proponibili innanzi alla

Corte di Cassazione per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere e vanno notificati, a pena di inammissibilità, al Collegio territoriale ed al Procuratore presso il Tribunale nel cui circondario ha sede il Consiglio territoriale di disciplina.

2. Le sentenze sono immediatamente esecutive, salvo quanto stabilito dall'articolo 373⁵ del Codice di Procedura Civile.

⁵ Art. 373 c.p.c.: *Il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza. Tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata⁽¹⁾ può, su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno⁽²⁾, disporre con ordinanza non impugnabile che la esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione [86, 131 bis disp.att.]. L'istanza si propone con ricorso al giudice di pace, al tribunale in composizione monocratica o al presidente del collegio, il quale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti rispettivamente dinanzi a sé o al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate al procuratore dell'altra parte, ovvero alla parte stessa, se questa sia stata in giudizio senza ministero di difensore o non si sia costituita nel giudizio definito con la sentenza impugnata. Con lo stesso decreto, in caso di eccezionale urgenza può essere disposta provvisoriamente l'immediata sospensione dell'esecuzione.*

(1) *Si noti che è lo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza (giudice a quo) a poter sospendere la sua decisione, e non il giudice dell'impugnazione (giudice ad quem).*

(2) *Secondo la giurisprudenza, il danno **grave** è tale quando si produca una eccezionale sproporzione tra il vantaggio che il creditore otterrebbe ponendo in esecuzione la sentenza e il pregiudizio che patirebbe il debitore. Il danno è **irreparabile** quando si tratta di un pregiudizio irreversibile: ipotesi che non può verificarsi se la sentenza di condanna abbia ad oggetto il pagamento di una somma di denaro (non tutta la dottrina, però, è concorde su questo punto).*

Art. 25

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di formale investitura del Consiglio di Disciplina territoriale indicata all'art. 11 e va contestualmente inserito nel sito istituzionale del Consiglio Nazionale e dei Collegi territoriali.

Allegato A

**SCHEMA DI DOMANDA DI CANDIDATURA
A COMPONENTE DEL CONSIGLIO TERRITORIALE DI DISCIPLINA**

Spett.le Collegio territoriale dei Periti Agrari
e dei Periti Agrari Laureati

Il/La sottoscritt_ nat_ a il
..... residente inin via..... tel.
..... cell.mail PEC
.Cod. Fisc

CHIEDE

di essere ammesso alla valutazione per la nomina di componente del Consiglio territoriale di disciplina presso il Collegio territoriale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati di, in qualità di:

- a) Iscritto all'Albo dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati con n.ro di iscrizione avvenuta in data
- b) Esperto esterno in materia deontologico-disciplinare, esercente professione o lavoro quale

Quali titoli valutabili per il conferimento di detto incarico, dichiara quanto segue:

- 1. di aver svolto i seguenti incarichi (*funzioni disciplinari, di studio, istituzionali o altro*) in materia di deontologia e disciplina per conto del CNPAPAL o di Collegi territoriali dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati di
- 2. di aver svolto i seguenti incarichi (*funzioni disciplinari, di studio, istituzionali o altro*) in materia di deontologia e disciplina per conto di altri Ordini/Collegi professionali:
- 3. di aver rivestito carica di Consigliere dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati, locale o nazionale, presso: il CNPAPAL dal al e dal al
- Il Collegio territoriale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati della provincia di dal al
- 4. di aver pubblicato i seguenti studi specifici in materia di deontologia e disciplina:
- 5. di aver pubblicato i seguenti studi giuridico-amministrativi sulle libere professioni
- 6. di aver svolto i seguenti incarichi di servizio a favore di pubbliche amministrazioni

DICHIARA ALTRESÌ

- a) di essere iscritto all'Albo da almeno 5 anni (*per i soli interni all'Albo o per gli esterni iscritti in altri Ordini/Collegi*);
- b) di non avere legami di parentela o affinità entro il 3° grado o di coniugio con altro professionista eletto nel rispettivo Consiglio del Collegio territoriale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di
- c) di non avere rapporto di lavoro subordinato o legame societario con altro professionista che abbia presentato la propria candidatura per essere nominato nel medesimo Consiglio territoriale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati;
- d) di non aver riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- e) di non essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione personali disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Decreto Legislativo 6 Settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
- f) di non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti ancorché impugnate.

Il sottoscritto attesta che quanto sopra dichiarato e/o autocertificato ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445 risponde a verità, assumendosi le connesse responsabilità in caso di dichiarazioni false o mendaci.

Ogni comunicazione concernente la procedura di nomina dovrà essere effettuata: via mail all'indirizzo via fax al numero a mezzo posta all'indirizzo a mezzo PEC all'indirizzo

Luogo e data

Firma

Allegato B

**SCHEMA DI LETTERA DI ACCOMPAGNAMENTO DA INDIRIZZARE AL PRESIDENTE
DEL TRIBUNALE PER LA RICHIESTA DI NOMINA DEI COMPONENTI
DEL CONSIGLIO TERRITORIALE DI DISCIPLINA**

Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale di _____

OGGETTO: Richiesta di nomina dei Componenti, effettivi e supplenti, del Consiglio territoriale di disciplina del Collegio territoriale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati di

Ill.mo Sig. Presidente,

l'art. 8, comma 3 del D.P.R. 7 Agosto 2012 n. 137, in attuazione dell'art. 3, comma 5, del D.L. 13 Agosto 2011 n. 138, convertito in Legge 14 Settembre 2011 n. 148, conferisce alla S.V. il delicato compito di designazione dei componenti, effettivi e supplenti, dei Consigli Territoriali di disciplina, organi preposti ad infliggere sanzioni disciplinari agli iscritti agli Albi/Ordini professionali, tra i quali i Collegi Territoriali dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati.

Si trasmette pertanto l'elenco dei candidati, interni ed esterni al Collegio dei Periti Agrari, che si sono candidati e che questo Collegio territoriale ha selezionato, come prescritto dall'art. 8, comma 3 del D.P.R. n. 137 del 2012, in numero doppio rispetto ai nominabili dalla S.V.

Si chiarisce che i soggetti preposti sono stati individuati seguendo i criteri (*incompatibilità etc.*) del suddetto art. 8, comma 3), D.P.R. n. 137, nonché dei requisiti e criteri curriculari fissati dal prescritto regolamento attuativo del cennato art. 8, comma 3), D.P.R. n. 137, approvato con delibera del 7 Novembre 2012 dal Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 32 del 30 Novembre 2012, che in copia si allega per opportuna conoscenza.

(*)

Valendosi dei curricula dei candidati che si allegano alla presente nota, vorrà pertanto la S.V. individuare tra i suddetti candidati i n. ... componenti effettivi e n. componenti supplenti del Consiglio territoriale di disciplina dell'Albo dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati di

Si richiama alla Sua attenzione la circostanza che, ai sensi dell'art. 4, comma 9) e 10) del cennato regolamento attuativo del predetto art. 8, comma 3), D.P.R. n. 137, approvato il 7 Novembre 2012 dal Consiglio Nazionale del Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati, la nomina sia degli interni che degli esterni all'Albo deve seguire la seguente regola:

- *Almeno due terzi dei designati da parte del Presidente del Tribunale nei Consigli di disciplina territoriali devono essere iscritti all'Albo Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati e facoltativamente un terzo dei candidati deve essere soggetto estraneo all'Albo.*
- *L'elenco è immediatamente trasmesso al Presidente del Tribunale del circondario individuato a norma del comma 1), affinché provveda a nominare i membri effettivi, interni ed esterni all'Albo, e i membri supplenti (due interni ed uno esterno all'Albo) del Consiglio di disciplina territoriale, senza indugio, sulla base dei rispettivi curricula professionali e tenendo conto della doverosa indicazione di un esterno al Collegio territoriale ai sensi del precedente comma.*

Si confida, da ultimo, in una rapida designazione dei componenti del delicato organo disciplinare, al fine di consentire il funzionamento dell'Organo stesso.

Per qualsiasi chiarimento o ausilio, la S.V. potrà contare sulla piena disponibilità dello scrivente Collegio, in persona del Presidente Per. Agr. (Tel., Cell., Mail, P.E.C. e Fax) o del Consigliere delegato Per. Agr. (Tel., Cell., Mail, P.E.C. e fax).

L'occasione è gradita per porgere i più distinti saluti.

Il Presidente

Allegati:

- N. ... curricula dei candidati
- Regolamento sui criteri e modalità di designazione dei componenti Articolo 8 comma 3) del D.P.R. n. 137/2012;
- Eventuale provvedimento Ministero della Giustizia su estensione di competenza del Consiglio di disciplina.

(*) BLOCCO DA INSERIRE IN CASO DI CONSIGLIO TERRITORIALE DI DISCIPLINA COMPETENTE SUGLI ISCRITTI A PIÙCOLLEGI DEI COLLEGI TERRITORIALI:

“Si fa inoltre presente che il Consiglio territoriale di disciplina di avrà competenza anche sugli iscritti negli Albi dei Collegi dell'Albo territoriali di, come disposto dal Ministero della Giustizia, con provvedimento n. del che si allega”.

Allegato C

**SCHEMA DI RICHIESTA AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
PER L'ESTENSIONE DELLA COMPETENZA DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA**

Al Ministero della Giustizia

Via Arenula, 70

ROMA

Gli scriventi Presidenti dei Consigli Territoriali dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati di, in relazione ai disposti del regolamento sulle modalità di designazione dei membri del Consiglio di disciplina territoriale pubblicato sul bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia n. del

CHIEDONO

che venga estesa ed accorpata la competenza dell'unitario Consiglio di disciplina territoriale agli iscritti negli Albi dei Collegi Territoriali dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati di, per le seguenti ragioni:

- 1) trattasi di collegi di più ambiti territoriali;
- 2)
- 3)
- 4)

Nel proporre quale sede del Consiglio di disciplina la sede del Collegio territoriale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati di

Si rimane in attesa di cortese celere riscontro, ai sensi dell'art. 4 comma 13) del citato regolamento sui criteri e modalità di designazione dei membri dei Consigli di disciplina territoriale.

Luogo e data.....

Firme dei Presidenti

Allegato: Regolamento sui criteri di designazione.



Ministero della Giustizia
COLLEGIO NAZIONALE
PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI

**“CHIARIMENTI ED APPLICAZIONI DEL
REGOLAMENTO INTERNO SUL
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI
CONFRONTI DEGLI ISCRITTI”**

Approvato dal Consiglio il 17 Luglio 2019 (Delibera n. 13)

Consiglio di disciplina con competenza territoriale allargata - Modalità di ripristino dell'autonomia del Consiglio di disciplina all'interno del Collegio territoriale.

Innanzitutto, si ricorda che il Consiglio di disciplina è un organo che svolge la potestà disciplinare, di cui, tuttavia, resta titolare il Collegio territoriale.

Infatti, il D.P.R. n. 137/2012 ha istituito i “**Consigli di disciplina**” in seno ai Collegi territoriali, al fine di assicurare i principi di indipendenza, imparzialità, autonomia del procedimento sanzionatorio. Tali principi sono propri di un organo giudicante, ma che, ai sensi dell'art. 11 del Regio Decreto n. 2365/1929, resta una funzione del Collegio. A conferma di ciò, il regolamento presidenziale ha istituito l'organo, ma non ha abrogato la norma professionale citata, che ne attribuisce la funzione al Collegio territoriale.

Ciò premesso, è bene evidenziare che, a norma dell'art. 4, comma 13), del Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali del Collegio territoriale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati (*pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 32 del 30 Novembre 2012*), il Ministero della Giustizia ci invita ad esprimere parere, al fine di valutare se sussistono concrete ragioni di carattere organizzativo, storico, sociale o demografico, che giustificano la richiesta.

La norma regolamentare, di cui all'art. 4, comma 13), condiziona la possibilità di estendere la competenza di un Consiglio di disciplina territoriale agli iscritti negli Albi di due o più ambiti territoriali, designandone la sede, qualora ricorrano alcuni presupposti. Il primo di essi è rappresentato dalla esiguità del numero degli iscritti ai Collegi territoriali.

Sicché, si ritiene che, qualora tali presupposti, per qualsiasi ragione venissero a mancare, ogni Collegio territoriale conserva la facoltà di proporre specifica istanza al Ministero della Giustizia, al fine di chiedere la revoca del provvedimento che dispose l'accorpamento, in modo da poter presentare al Presidente del tribunale competente per territorio, la lista dei professionisti, che si rendano disponibili a svolgere la funzione dell'istituendo Consiglio di disciplina.

Per ragioni di opportunità e di semplificazione, tale procedura può essere attivata alla scadenza naturale del mandato dei componenti l'organo esercente la potestà disciplinare.

Presidente e Segretario – Presenza non obbligatoria del componente esterno – individuazione in base all'età anagrafica.

L'art. 2 commi 3) e 4) del "Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina del Collegio territoriale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati", a norma dell'art. 8 comma 3), del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Agosto 2012 n. 137, pubblicato nel B.U.M.G. n. 32 del 30 Novembre 2012 stabiliscono che:

1. "Ciascun Consiglio di disciplina territoriale si articola al suo interno in Collegi di disciplina, composti ciascuno da un numero di consiglieri pari a quello dei Consiglieri corrispondenti i Collegi territoriali dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati. L'assegnazione dei consiglieri ai singoli Collegi di disciplina è stabilita per ordine alfabetico, omissis)".

2.

3. Ogni Collegio di disciplina è presieduto dal consigliere con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo, ovvero, quando siano presenti membri non iscritti al Collegio territoriale, dal consigliere con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal consigliere con minore anzianità d'iscrizione al Collegio territoriale, ovvero, quando siano presenti membri non iscritti al Collegio territoriale, dal consigliere con minore anzianità anagrafica.

In ciascun Collegio non può essere prevista la partecipazione di più di un componente esterno all'Albo.

L'art. 4 comma 5) determina i requisiti di scelta del componente esterno all'Albo, che, si ricorda, può appartenere alle seguenti categorie:

- Iscritti da almeno 5 anni agli Albi delle professioni regolamentate, giuridiche e tecniche;
- Esperti in materie giuridiche o tecniche.

Spese del procedimento disciplinare a carico dell'incolpato – Inapplicabilità del principio della soccombenza.

L'art. 3 comma 7) del regolamento stabilisce che: "*Le spese relative al funzionamento dei Consigli di disciplina territoriali, incluse quelle dei procedimenti disciplinari, sono poste a carico del bilancio dei Collegi territoriali*".

Pertanto, la funzione disciplinare, come anticipato, resta una funzione istituzionale del Collegio territoriale e, quindi, anche le spese del procedimento non possono che gravare sui bilanci del medesimo ente pubblico.

Di tali spese, stante la prescrizione contenuta all'art. 7 del Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 382/1944, il Collegio territoriale dovrà tenere conto nella determinazione della quota annuale posta a carico degli iscritti, qualificandosi come spesa necessaria per il suo funzionamento.

Inoltre, il procedimento disciplinare ha carattere amministrativo, così come la natura del provvedimento.

Pertanto, non è applicabile il principio della soccombenza processuale, in quanto non si tratta di spese giudiziali, anche dette "spese di lite", siano esse quelle cd. "di giustizia", men che meno quelle cd. "legali".

Competenza e provvedimenti in caso di irreperibilità dell'iscritto: assenza di requisito o azione d'ufficio del Consiglio del Collegio territoriale.

La comunicazione della residenza o del domicilio professionale del professionista iscritto all'Albo è un obbligo di legge. A tale obbligo, consegue quello del suo aggiornamento costante in caso di modificazione.

Si ha "irreperibilità" quando una persona non si trova né alla residenza attuale né al domicilio originario, per cui la notifica di eventuali atti che la riguardano si ha per effettuata con il deposito della copia dell'atto nel municipio del comune di residenza della persona stessa e dell'avviso del deposito, affisso alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, gliene sia data notizia per raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante posta P.E.C. (art. 140 c.p.c.).

L'irreperibilità, come forma di accertamento del luogo in cui si trova il professionista, deve essere accertata dal Collegio territoriale.

Se questa situazione emergesse prima che il procedimento fosse già iniziato, il Collegio territoriale può decidere se istruire ugualmente il procedimento, trasmettendo gli atti al Consiglio di disciplina, dando atto contestualmente della procedura di notificazione, da cui sia constatata l'irreperibilità, con le forme di cui all'art. 143 c.p.c. In tal modo, il Consiglio di disciplina provvederebbe, utilizzando l'accertata irreperibilità del Collegio territoriale, assolvendo alla funzione costituzionale di garanzia del diritto di difesa dell'incolpato, che resterebbe assente alla convocazione per irreperibilità.

Il provvedimento disciplinare viene depositato nel fascicolo matricolare del Collegio territoriale ed, in ogni caso, pubblicato nell'Albo professionale e in quello nazionale, di cui all'art. 3 del D.P.R. 137/2012. Con l'accertamento della irreperibilità dell'iscritto, nelle forme di cui sopra, il Collegio territoriale può provvedere alla cancellazione dell'iscritto dall'Albo professionale.

In caso di accertata irreperibilità da parte del Collegio territoriale, quest'ultimo provvederà alla cancellazione d'ufficio dell'iscritto, senza dar luogo al procedimento disciplinare nei suoi confronti, in quanto è venuto a mancare un requisito essenziale che consente l'iscrizione all'albo ovvero la residenza o il domicilio.

Morosità: procedura e competenza in caso di assolvimento del dovuto dopo il provvedimento di sospensione.

Nel caso di accertamento della morosità, si applica quanto stabilito dalla Legge n. 536/1949.

Infatti, la Legge 3 Agosto 1949, n. 536, recante le "Tariffe forensi in materia penale e stragiudiziale e sanzioni disciplinari per il mancato pagamento dei contributi previsti dal Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382", all'art. 2 stabilisce

che “*Coloro che non adempiono al versamento (i.e. le quote contributive spettanti ai singoli Collegi ed ai Consigli Nazionali) possono essere sospesi dall’esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare*”, in ciò richiamando l’art. 11 del R.D. 25 Novembre 1929, n. 2365 (*Regolamento per l’esercizio della professione di Perito Agrario*).

La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio professionale, quando l’iscritto dimostri di aver pagate le somme dovute>>.

Dal tenore letterale della norma di riferimento, emerge che il Collegio “*può*” e non “*deve*” sospendere dall’esercizio della professione l’iscritto, osservate le forme del procedimento disciplinare. La sospensione è a tempo indeterminato (*non è soggetta a limiti di tempo*) ed è revocata, con provvedimento del Presidente del Collegio (*e non di altri soggetti istituzionali*), quando l’iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute. In presenza di una norma speciale non sono ammesse deroghe o comportamenti diversi. In caso di pagamento delle somme dovute da parte dell’iscritto sospeso a tempo indeterminato, il Presidente del Collegio territoriale revoca il provvedimento di sospensione. Tra i soggetti, cui viene trasmessa la comunicazione di revoca della sospensione, è compreso il Consiglio di disciplina competente per territorio.

Morosità: procedura e competenza in caso di assolvimento del dovuto a procedimento in corso.

Il Collegio di disciplina, designato dal Consiglio di disciplina a trattare il procedimento, deve pronunciarsi sempre, anche quando avesse notizie di circostanze sopravvenute, impreviste, imprevedibili o fino a quel momento sconosciute, che possono influenzare un procedimento incorso.

A tal fine, in pendenza di un procedimento in corso, qualora l’incolpato dovesse aver pagato le somme dovute, o su informativa del Presidente del Collegio territoriale ovvero direttamente dall’interessato, il Collegio di disciplina pronuncia un provvedimento di estinzione della procedura disciplinare per cessata materia del contendere derivante dal sopravvenuto pagamento.

La norma di riferimento è l’art. 372 c.p.c., che consente al Giudicante (*nel caso specifico, al Collegio di disciplina*) di potersi pronunciare con l’estinzione del procedimento, interrompendo l’istruttoria, senza dover proseguire nelle sedute di convocazione dell’incolpato.

Seppure il procedimento disciplinare resta di carattere amministrativo, i principi generali che informano la procedura, in quanto applicabili, possono ricavarsi dal processo civile, come i principi di economia processuale o del giusto processo o il principio del contraddittorio.

In particolare, è incontrovertibile in giurisprudenza la facoltà di poter produrre documenti diretti a provare il fatto sopravvenuto dal quale dipende appunto la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., che, quindi, consente al Collegio

di pronunciarsi (*in termini*, Cass. Civ. SS.UU. n. 368/2000; Cass. Civ.SS.UU. 18047/2010, n. 14657/2009) con l'estinzione del procedimento.

Infatti, la cessazione della materia del contendere, secondo autorevole dottrina e consolidata giurisprudenza, configura un'ipotesi di estinzione dell'intero processo (*così*, Cass. SS.UU. 4.11.2010 n. 1694; SS.UU. 11.12.2003 n. 18956; Cass. 30.5.2003 n. 8822; Cass. 3.3.2002 n. 3122, SS.UU. 25.5.2001 n.226).

È ovvio che la comunicazione dell'avvenuto pagamento delle quote arretrate al Consiglio di disciplina precedente gravi sul Presidente del Collegio territoriale ovvero sull'interessato.

È altrettanto evidente che, in mancanza di tale comunicazione oppure della declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale da parte del Presidente del Collegio territoriale, il Collegio di disciplina precedente è tenuto a concludere il procedimento con il provvedimento, giusti gli atti ed i fatti in suo possesso e da esso conosciuti.

Morosità: ulteriore stato di morosità accertato successivamente alla revoca del precedente provvedimento di sospensione.

In tal caso opera l'ipotesi di recidiva, introdotta nel regolamento con la recente modifica.

Morosità: in caso di mancato pagamento dei diritti di segreteria, o altri addebiti che non siano la mera quota annuale, ai fini disciplinari non costituisce "morosità".

A norma dell'art. 2 della Legge 3 Agosto 1949, n. 536, si osservano le forme del procedimento disciplinare solo ed esclusivamente per l'accertamento della morosità derivanti da *"i contributi previsti dal Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 Novembre 1944, n. 382, a favore dei Consigli territoriali e dei Collegi, anche se trattasi di contributi arretrati"* non versati nel termine obbligatorio stabilito dai Consigli medesimi.

I *"contributi"* stabiliti dal *Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 382/1944*, precisamente all'articolo 7 comma 2), sono *"una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrizione nell'Albo, non - ché una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari"*.

Per tali contributi è previsto dalla legge statale l'accertamento della morosità, osservate le forme del procedimento disciplinare, e, quindi, la possibilità di essere sanzionati con la sospensione a tempo indeterminato.

Data la lettera della legge, l'elencazione dei contributi è da ritenersi perentoria, tenuto conto anche di quanto prescrive il **comma 3) dell'articolo 7 Decreto Legislativo Luogotenenziale citato, che ricorda: "nessun pagamento, oltre quelli previsti da questo decreto, può essere imposto o riscosso per l'esercizio della professione a carico degli iscritti nell'Albo"**.

Per altre “spese”, come quelle di segreteria o altri addebiti non tassativamente elencati nella norma citata, saranno attivate forme alternative di recupero del credito, tuttavia lontane da quelle a risvolto disciplinare.

Assenza di applicazione “automatica” della sanzione in ragione del comportamento sanzionato, eccezion fatta per lamorosità

Le sanzioni disciplinari (*avvertimento, censura, sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei mesi e cancellazione*) sono pene disciplinari “tipiche” ovvero previste tassativamente dalla Legge (*art. 11 R.D. n. 2365/1929*), la cui applicabilità dipende dalla gravità del comportamento deontologicamente scorretto. Diversamente, i comportamenti deontologicamente censurabili sono “atipici” e vanno, di volta in volta, ricostruiti attraverso l'applicazione dei principi deontologici, che ogni “*professione ordinistica*”, attraverso un codice etico, si impegna a rispettare.

Pertanto, non esiste la aritmetica inflizione della sanzione rispetto al comportamento censurato.

Tale “*automatismo*” è imposto dalla legge solo ed esclusivamente per l'accertamento della morosità dei contributi, di cui all'art. 7 comma 2) Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 382/1944, laddove prescrive la sospensione a tempo indeterminato, senza lasciare alcuna possibilità di scelta discrezionale da parte dell'organo giudicante.

Criterio di comunicazione dell'esito del procedimento disciplinare all'autore della segnalazione

La regola aurea sta nel rapporto esclusivo del Collegio territoriale con il proprio iscritto. Tale vincolo discende dalle forme di vigilanza e di controllo sull'operato del professionista ordinistico, che, quindi, giustifica la sua potestà esclusiva di valutare i comportamenti deontologicamente scorretti, assumendo la notizia - esposto, senza dover dare conto alle ragioni dell'esponente.

Tuttavia, contrariamente all'assunto principio che il procedimento disciplinare coinvolge soltanto l'iscritto e il Collegio territoriale di appartenenza senza che assuma alcun rilievo il ruolo dell'esponente, il Consiglio di Stato, con una nota massima, ha affermato che “*la qualità di autore di un esposto, che abbia dato luogo a un procedimento disciplinare, è circostanza idonea, unitamente ad altri elementi, a radicare nell'autore la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante che, ai sensi dell'articolo 22 della Legge 241/90, legittima all'accesso nei confronti degli atti del procedimento disciplinare che da quell'esposto ha tratto origine (Consiglio di Stato, Ad. Plen. Decisione 14 Novembre 2005 - 20 Aprile 2006, n. 7; Cons. Stato Ad. Plen. Decisione 16/1999).*”

Ad ogni modo, si ritiene che l'autore di un esposto debba motivare la richiesta in punto di interesse, in quanto la mera curiosità non ha giuridica rilevanza. La richiesta di

accesso, motivata “*per esigenze di tutela in giudizio*”, sarà sufficiente per essere accolta.

Esemplificazione di casi di sospensione dei termini (120 gg.) entro il quale la procedura disciplinare deve essere necessariamente conclusa

Le cause che possono determinare la sospensione dei termini, entro cui esaurire il procedimento disciplinare sono quelli tipici, legati sostanzialmente alla legge, ove esistente, ovvero alla dinamica del procedimento, desumibile dalla Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.

Al di fuori dell'ipotesi di necessaria acquisizione di valutazioni tecniche, per le quali si rinvia alla specifica disciplina di cui all'art. 17 della legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il termine di conclusione del procedimento può essere sospeso, per una sola volta e comunque per un periodo massimo di 30 (*trenta*) giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 14, comma 2), della legge n. 241/90 in tema di conferenza di servizi obbligatoria, ove necessaria. L'Amministrazione trasmette agli interessati una motivata comunicazione della sospensione del procedimento, indicando i termini per la presentazione della documentazione eventualmente richiesta. Analogamente all'interruzione, il procedimento potrà essere concluso in ogni caso, se, come comunicato espressamente all'interessato, non pervenuta l'integrazione richiesta entro un termine perentorio, stabilito nella comunicazione, di regola non superiore a 15 (*quindici*) giorni.

Non sono previste cause di natura “*soggettiva*”, legate allo stato di salute dell'incolpato, che possano in qualche maniera sospendere il procedimento.

Esemplificazione di sentenze “*cumulative*”, comminate in presenza di un procedimento incorso.

Salvo i casi di applicazione del principio della recidiva, introdotto con la revisione del regolamento del 20 Aprile 2017, nel caso di pendenza del procedimento in capo ad un iscritto, venga segnalata una ulteriore condotta disciplinarmente sanzionabile nei confronti del medesimo incolpato, i procedimenti possono essere riuniti e decisi congiuntamente, riverberandosi inevitabilmente sull'irrogazione di una pena maggiormente afflittiva.

Funzioni e doveri del Consiglio di disciplina ed Collegio territoriale, in merito a comportamenti ostantivi e/o omissivi, generalmente imputabili ai Collegi territoriali, che impediscono o intralciano l'attività dei Consigli di disciplina o interferiscono sulla esecutività delle decisioni assunte.

L'istituzione dei Consigli di disciplina non ha sottratto la funzione disciplinare in capo

ai Collegi territoriali. Il D.P.R. 137/2012 ha voluto soltanto garantire i principi di terzietà, autonomia ed indipendenza, che sono propri dei procedimenti giudiziari, a tutela e garanzia del diritto di difesa dell'incolpato e della stessa trasparenza, tempestività del procedimento, nei termini di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione, di rilievo costituzionale (*art. 97 della Costituzione*).

Ciò premesso, onde garantire il buon andamento della Pubblica Amministrazione, i Collegi territoriali hanno il dovere di fornire la massima collaborazione ai Consigli di disciplina, impegnandosi a fornire documenti, informazioni e/o certificazioni, di cui abbiano la disponibilità ed ogni tipo di assistenza logistica, ove richiesto, nonché di ottemperare alle disposizioni di legge, in materia di adozione delle decisioni assunte dai Consigli di disciplina medesimi.

In caso di inosservanza dei predetti obblighi, di rilevanza costituzionale, i rappresentanti istituzionali dei Collegi territoriali ed i relativi Consigli Direttivi possono incorrere in gravi responsabilità amministrative, che possono assumere rilievo penale, e configurare i reati di abuso, omissione o rifiuto di atti d'ufficio (*art. 323 e 328 c.p.*), punibili, a seconda dei reati, con pene da sei mesi a quattro anni di reclusione.

Articoli 3 e 16 del Regolamento interno sul procedimento disciplinare: interpretazione

All'articolo 3), è stato aggiunto un comma.

L'articolo 3 comma 8) dispone che *“L'illecito disciplinare relativo al mancato adempimento dell'obbligo di formazione continua, commesso nel quinquennio successivo a quello durante il quale si è verificata la precedente violazione, configura una situazione riportabile alla recidiva”*.

Tra i comportamenti deontologicamente illeciti si annovera anche la violazione dell'obbligo della formazione continua. La disposizione si riferisce alla reiterazione di tale violazione.

L'accertamento della violazione non può che avvenire nel quinquennio successivo a quello, durante il quale il Perito Agrario avrebbe dovuto adempiere all'obbligo di formazione e non l'abbia fatto.

La reiterazione della violazione dell'obbligo di formazione comporta l'irrogazione di pene progressivamente più gravi rispetto quella inflitta in precedenza.

L'art. 16 è stato integrato dai commi 13), 14) e 15).

Il comma 13) stabilisce che: *“La sanzione, comunicata dal Consiglio di disciplina all'Organismo territoriale competente, deve essere pubblicata sull'Albo professionale territoriale e comunicata entro dieci giorni al Consiglio Nazionale”*. Una volta che il

Consiglio di disciplina ha deliberato il provvedimento, esso deve comunicarlo senza indugio al Collegio territoriale, il quale, in caso sia stata irrogata una pena, provvederà a pubblicarla sull'Albo professionale e comunicarla anche al Consiglio Nazionale, entro il termine fissato (*dieci giorni*), onde consentire al Consiglio Nazionale di aggiornare l'Albo Unico Nazionale, istituito dall'art. 3 del D.P.R. 137/12.

Il comma 14) dispone che: *“La sanzione resta pubblicata sull'Albo professionale territoriale:*

- *per un mese dalla data della notifica, nel caso la sanzione irrogata sia l'avvertimento;*
- *per tre mesi dalla data della notifica, nel caso la sanzione irrogata sia la censura;*
- *per sei mesi nel caso la sanzione irrogata sia la sospensione: il termine per la pubblicazione decorre dal giorno successivo a quello oltre il quale la sanzione sia stata scontata”.*

La norma stabilisce i tempi di pubblicazione della sanzione sull'Albo professionale, la pubblicazione sull'Albo non rappresenta una pena accessoria rispetto alla sanzione principale irrogata, ma è l'espressione della funzione di vigilanza e di informazione alla collettività, che deve per legge svolgere il Collegio territoriale.

Il tempo di pubblicazione è proporzionato alla gravità della sanzione inflitta. Nel caso della sospensione dall'esercizio della professione, il termine di pubblicazione si calcola dal giorno successivo a quello entro cui la sanzione sia stata scontata. Negli altri casi (*censura, avvertimento*), il termine decorre dal giorno immediatamente successivo dalla notifica della pena all'interessato.

Il comma 15) prescrive che: *“Nel caso della sanzione recante la sospensione a tempo indeterminato per morosità, la pubblicazione sull'Albo professionale territoriale cessa dal momento della revoca del relativo provvedimento”.* Quando un iscritto abbia sanato la propria morosità, sarà lo stesso Collegio territoriale che provvederà a rimuovere dall'Albo professionale la segnalazione recante la sospensione.

Il pagamento della morosità, che ha cagionato la sospensione a tempo indeterminato, come prevede testualmente l'art. 2 della Legge 536/1949, avviene nelle mani del Collegio territoriale competente e, quindi, sarà direttamente il Collegio a emettere il provvedimento di revoca della sospensione dando luogo alla rimozione della relativa pubblicazione dall'Albo professionale, dandone comunicazione entro dieci giorni al